SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

18 maggio 2006 *

Nella causa C-221/04,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 27 maggio 2004,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e M. van Beek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dal sig. F. Díez Moreno, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, J. Makarczyk, R. Schintgen, P. Kūris (relatore) e G. Arestis, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° dicembre 2005,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 dicembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, poiché le autorità della Castiglia e León hanno consentito la collocazione di lacci con dispositivo di arresto in diverse riserve private di caccia, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 12, n. 1, e dell'allegato VI della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva»).

Contesto normativo

2 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva, scopo della stessa è «contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato».

3 L'art. 12, n. 1, della direttiva dispone quanto segue:

«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

(...)».

4 L'allegato IV della direttiva, intitolato «Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa», alla lett. a), sotto il titolo «Animali», menziona la *Lutra lutra* (in prosieguo: la «lontra»).

5 L'allegato VI della direttiva, intitolato «Metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto vietati», alla lett. a), sotto il titolo «Mezzi non selettivi», menziona, per quanto riguarda i mammiferi, le «[t]rappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso».

6 Ai sensi dell'art. 15 della direttiva:

«Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);

(...)».

7 L'art. 16 della direttiva prevede quanto segue:

«1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle

popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

(...)

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

(...)».

Fatti e procedimento precontenzioso

8 A seguito di una denuncia depositata nel 2000, la Commissione, il 19 aprile 2001, ha indirizzato al Regno di Spagna una lettera di diffida con cui sosteneva che tale Stato membro, avendo autorizzato la collocazione di lacci con dispositivo di arresto in una riserva di caccia in cui sono presenti alcune specie animali menzionate negli allegati II e IV della direttiva, era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 12 e dell'allegato VI di tale direttiva. Le autorità spagnole hanno risposto con una lettera circostanziata datata 29 giugno 2001.

9 Il 21 dicembre 2001 la Commissione, avendo ricevuto, nel corso del 2001, due nuove denunce relative ad alcune autorizzazioni per la collocazione di lacci con dispositivo di arresto, ha inviato una lettera di diffida integrativa alle autorità spagnole, che hanno risposto con lettera del 25 febbraio 2002.

10 Il 3 aprile 2003 la Commissione, ritenendo persistenti le violazioni della direttiva, ha inviato al Regno di Spagna un parere motivato relativo al rilascio, da parte delle autorità spagnole, di autorizzazioni per la collocazione, in varie riserve di caccia, di lacci con dispositivo di arresto, i quali non rappresentano un metodo di caccia selettivo. Essa ha invitato tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al detto parere entro un termine di due mesi dal ricevimento dello stesso.

11 Nella sua lettera del 15 luglio 2003, il governo spagnolo dichiarava che la Commissione aveva violato le disposizioni dell'art. 226 CE menzionando nel suo parere motivato un'autorizzazione del 13 dicembre 2002 non figurante né nell'iniziale lettera di diffida né in quella integrativa. Inoltre, tale governo contestava nuovamente gli addebiti mossi dalla Commissione.

12 La Commissione, ritenendo persistente l'inadempimento del Regno di Spagna rispetto ad alcuni obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva, ha proposto il presente ricorso.

13 Tale ricorso verte su tre autorizzazioni per l'utilizzo di lacci con dispositivo di arresto per la caccia alla volpe, rilasciate dalle autorità di Castiglia e León il 10 gennaio 2000, il 24 maggio 2001 ed il 13 dicembre 2002 (in prosieguo: le «autorizzazioni controverse»). Le autorizzazioni controverse riguardano due riserve di caccia (in prosieguo: le «riserve interessate»), ossia la riserva AV-10.198, situata nel territorio del comune di Mediana de la Voltoya, nella provincia d'Avila, a cui corrisponde l'autorizzazione del 24 maggio 2001, e la riserva SA-10.328, situata nel territorio del comune d'Aldeanueva de la Sierra, nella provincia di Salamanca, a cui fanno riferimento le autorizzazioni del 10 gennaio 2000 e del 13 dicembre 2002.

Sulla ricevibilità del ricorso

14 Il governo spagnolo solleva due eccezioni di irricevibilità. La prima è relativa alla modifica dell'oggetto del ricorso e, in via subordinata, alla sua mancanza di precisione, e la seconda è inerente all'insufficiente motivazione del ricorso.

Sull'eccezione d'irricevibilità relativa alla modifica dell'oggetto del ricorso

15 Il governo spagnolo sostiene, in via principale, che la Commissione ha modificato l'oggetto del ricorso successivamente al suo deposito, nella parte in cui fa valere l'errato recepimento della direttiva, mentre, nella corrispondenza precedente, essa si era limitata ad addebitare al Regno di Spagna una violazione della direttiva causata dal rilascio delle autorizzazioni controverse.

16 A parere della Commissione, si tratta di un'affermazione erronea, in quanto il ricorso per inadempimento avrebbe ad oggetto solo la censura delle dette autorizzazioni.

17 Dagli atti del fascicolo risulta che la discussione sull'errato recepimento della direttiva è stato originato dalla posizione assunta dal governo spagnolo nel suo controricorso, consistente nel giustificare le autorizzazioni controverse in forza delle deroghe previste dalla direttiva.

18 È giocoforza constatare che il presente ricorso non verte su un'eventuale trasposizione scorretta, nel diritto spagnolo, di tale direttiva, quanto sull'asserita violazione della stessa a causa del rilascio delle autorizzazioni controverse. Pertanto, occorre respingere tale eccezione d'irricevibilità quale formulata in via principale.

19 In subordine, il governo spagnolo sostiene che la Commissione non ha precisato a sufficienza l'oggetto del ricorso. Al riguardo, tale governo adduce cinque argomenti.

20 Con il suo primo argomento, il governo spagnolo si oppone all'estensione dell'oggetto del ricorso alle autorizzazioni del 24 maggio 2001 e del 13 dicembre 2002. Infatti, da un lato, l'autorizzazione del 24 maggio 2001 sarebbe stata annullata dalle autorità competenti il 29 maggio 2001 e, quindi, sarebbe completamente priva di qualsiasi effetto o valore giuridico. Dall'altro, l'autorizzazione del 13 dicembre 2002 sarebbe stata menzionata per la prima volta nel parere motivato, così privando tale governo della possibilità di presentare le proprie osservazioni.

21 La Commissione ribatte, innanzi tutto, che il governo spagnolo non ha provato che l'autorizzazione del 24 maggio 2001 sia stata annullata. A suo parere, tale autorizzazione prova la persistenza della prassi amministrativa consistente nel rilascio di autorizzazioni di caccia tramite l'uso di lacci con dispositivo di arresto nelle riserve di caccia in cui si trova la lontra e, in tal senso, deve essere presa in considerazione nonostante sia stata concessa solo per un periodo molto breve. Per quanto riguarda l'autorizzazione del 13 dicembre 2002, essa sarebbe stata richiesta e rilasciata in quanto proroga dell'autorizzazione del 10 gennaio 2000.

22 Occorre ricordare che dal disposto stesso dell'art. 226, secondo comma, CE risulta che la Commissione può adire la Corte con un ricorso per inadempimento solo qualora lo Stato membro interessato non si sia conformato al parere motivato entro il termine impartitogli dalla Commissione a tale scopo (v., in particolare, sentenze 31 marzo 1992, causa C-362/90, Commissione/Italia, Racc. pag. I-2353, punto 9, e 27 ottobre 2005, causa C-525/03, Commissione/Italia, Racc. pag. I-9405, punto 13).

23 Peraltro, secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 31 marzo 1992, Commissione/Italia, cit., punto 10; 4 luglio 2002, causa C-173/01,

Commissione/Grecia, Racc. pag. I-6129, punto 7; 10 aprile 2003, causa C-114/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I-3783, punto 9, e 27 ottobre 2005, Commissione/Italia, cit., punto 14).

24 Nel caso di specie, risulta che l'autorizzazione del 24 maggio 2001 sia stata rilasciata per un periodo limitato, scaduto il 15 giugno 2001, ossia prima dell'invio del parere motivato.

25 Orbene, non è stato provato che tale autorizzazione abbia continuato a produrre effetti giuridici dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato.

26 Ne deriva che il ricorso è irricevibile nella parte in cui verte sull'autorizzazione rilasciata il 24 maggio 2001.

27 Per quanto riguarda l'autorizzazione del 13 dicembre 2002, si rileva che essa è stata rilasciata in quanto proroga di quella del 10 gennaio 2000.

28 Al riguardo occorre ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante della Corte, l'oggetto della controversia può estendersi a fatti verificatisi successivamente al parere motivato purché questi abbiano la stessa natura di quelli considerati nel detto parere e siano costitutivi dello stesso comportamento (v., in tal senso, sentenze 22 marzo 1983, causa 42/82, Commissione/Francia, Racc. pag. 1013, punto 20, e 4 febbraio 1988, causa 113/86, Commissione/Italia, Racc. pag. 607, punto 11).

29 Nel caso concreto, occorre rilevare che l'autorizzazione del 13 dicembre 2002 ha la stessa natura dell'autorizzazione del 10 gennaio 2000, precisandone le condizioni relative all'uso e alla collocazione dei lacci con dispositivo di arresto, senza modificarne né il senso né la portata, e che il rilascio di tali due autorizzazioni è costitutivo del medesimo comportamento. Pertanto, la circostanza che tale autorizzazione del 13 dicembre 2002 sia stata citata, a titolo di esempio, dalla Commissione nel parere motivato e che figuri anche nel presente ricorso non ha privato il Regno di Spagna dei diritti ad esso conferiti dall'art. 226 CE. Tale autorizzazione rientra quindi perfettamente nell'oggetto del ricorso.

30 Con il suo secondo argomento, il governo spagnolo sostiene che la Commissione non ha precisato gli obblighi a cui sarebbe venuto meno il Regno di Spagna.

31 Tuttavia, dal ricorso della Commissione risulta manifestamente che essa addebita al Regno di Spagna un inadempimento relativo agli obblighi concreti ad esso incombenti in forza dell'art. 12, n. 1, lett. a), e dell'allegato VI della direttiva, ossia, da un lato, l'obbligo di istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali menzionate all'allegato VI, lett. a), di tale direttiva, tra le quali figura la lontra, con il divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata, e, dall'altro, l'obbligo di vietare mezzi di cattura e di uccisione non selettivi quanto al principio o alle condizioni d'uso. Pertanto, il Regno di Spagna era a conoscenza degli obblighi rispetto ai quali gli viene addebitato l'inadempimento.

32 Con il suo terzo e il suo quarto argomento, il governo spagnolo rimprovera alla Commissione di aver circoscritto l'oggetto dell'inadempimento. Infatti, in sede di procedimento precontenzioso, essa avrebbe fatto valere, da un lato, oltre alla protezione della lontra, quella di altre cinque specie animali e, dall'altro, un insieme di mezzi di caccia e non solo l'uso dei lacci con dispositivo di arresto.

33 Come giustamente rilevato dalla Commissione, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che è possibile restringere l'oggetto della controversia nella fase del procedimento contenzioso (v. in tal senso, in particolare, sentenze 16 settembre 1997, causa C-279/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4743, punti 24 e 25; 25 aprile 2002, causa C-52/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-3827, punto 44; 11 luglio 2002, causa C-139/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-6407, punti 18 e 19, nonché 14 luglio 2005, causa C-433/03, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6985, punto 28). Quindi, nel suo ricorso, la Commissione ha potuto limitare l'oggetto degli inadempimenti dedotti ad una delle specie menzionate in sede di procedimento precontenzioso nonché ad un solo mezzo di caccia.

34 Con il suo quinto argomento, il governo spagnolo sostiene che la Commissione ha utilizzato il procedimento precontenzioso come mezzo per determinare progressivamente il motivo dell'inadempimento. Orbene, un tale modo di procedere comporterebbe una violazione dei principi di certezza del diritto e dei diritti fondamentali della difesa.

35 La Commissione ritiene che tale argomento si richiami, da un lato, alla restrizione dell'oggetto del ricorso e, dall'altro, all'assenza, nella lettera di diffida, di indizi sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura d'infrazione.

36 Al riguardo occorre però rilevare che siffatti elementi non sembrano idonei ad inficiare la ricevibilità del ricorso. Infatti, da un lato, la Commissione era autorizzata a circoscrivere l'oggetto della controversia in sede di procedimento contenzioso, come ricordato al punto 33 della presente sentenza. Dall'altro, secondo la giurisprudenza della Corte, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di dare allo Stato interessato l'opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario e, dall'altro, di sviluppare un'utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione (sentenza 29 aprile 2004, causa C-117/02, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-5517, punto 53). Peraltro, la diffida non deve

soddisfare requisiti di esaustività rigidi quanto quelli previsti per il parere motivato, dato che tale diffida può, necessariamente, consistere solo in un primo e succinto riassunto degli addebiti (v., in tal senso, sentenza 16 settembre 1997, Commissione/ Italia, cit., punto 15).

37 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, benché sia vero che la lettera di diffida ha lo scopo di circoscrivere l'oggetto del contendere, è altresì vero che la Commissione deve indicare con precisione, nel parere motivato, le censure da essa già fatte valere in maniera più generale nella lettera di diffida. Ciò non le impedisce tuttavia di circoscrivere l'oggetto del contendere, né di estenderlo a provvedimenti successivi che coincidano essenzialmente con quelli contestati in sede di diffida.

Sull'eccezione d'irricevibilità relativa all'insufficiente motivazione del ricorso

38 La seconda eccezione sollevata dal governo spagnolo è relativa, da un lato, alla violazione dell'art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte e, dall'altro, all'insufficiente motivazione del ricorso nonché all'assenza di prove relativamente agli inadempimenti addebitati.

39 Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre dichiarare che il ricorso soddisfa i requisiti di cui all'art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte relativamente all'oggetto della controversia e all'esposizione sommaria dei motivi.

40 Quanto al secondo punto, occorre constatare che, come affermato dalla Commissione, la censura così dedotta rientra nell'esame del merito del ricorso. Ne consegue che tale eccezione d'irricevibilità non può essere accolta.

41 Tenuto conto di quanto precede, occorre dichiarare che il ricorso è irricevibile nella parte in cui si fonda sull'autorizzazione del 24 maggio 2001 relativa alla riserva di caccia AV-10.198, situata nel territorio del comune di Mediana de la Voltoya, nella provincia d'Avila, e ricevibile per il resto.

Sulla fondatezza del ricorso

42 Occorre quindi esaminare se l'autorizzazione del 13 dicembre 2002 (in prosieguo: l'«autorizzazione controversa»), che riguarda la riserva di caccia SA-10.328, situata in Aldeanueva de la Sierra, nella provincia di Salamanca (in prosieguo: la «riserva interessata»), sia stata rilasciata dalle autorità spagnole in violazione della direttiva.

43 La Commissione deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso. Innanzi tutto, l'autorizzazione per l'uso di lacci con dispositivo di arresto nella riserva interessata implicherebbe la cattura o l'uccisione deliberata della lontra, in violazione dell'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva. In secondo luogo, la Commissione sostiene che il Regno di Spagna ha anche violato le disposizioni dell'allegato VI, lett. a), della direttiva dato che tale autorizzazione riguarda un mezzo di caccia non selettivo quanto al principio o alle condizioni d'uso.

Sul motivo relativo alla violazione dell'allegato VI, lett. a), della direttiva

44 Con il suo secondo motivo, che occorre esaminare in via prioritaria, la Commissione sostiene che l'autorizzazione per l'uso dei lacci con dispositivo di arresto costituisce una violazione dell'allegato VI, lett. a), della direttiva poiché si tratterebbe di un mezzo di caccia non selettivo quanto al principio o alle condizioni d'uso.

45 Dalla direttiva emerge che i metodi ed i mezzi di cattura e di uccisione elencati nel suo allegato VI, lett. a), sono vietati solo nei casi menzionati nell'art. 15 di tale direttiva, che è il solo articolo a richiamare tale allegato.

46 Da tale disposizione risulta che è vietato usare mezzi non selettivi, in particolare quelli elencati nell'allegato VI, lett. a), della direttiva, per catturare o uccidere le specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lett. a), di tale direttiva, qualora deroghe conformi all'art. 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lett. a), della detta direttiva.

47 Occorre rilevare che l'autorizzazione controversa è stata rilasciata per la caccia alla volpe, specie animale che non figura né nell'allegato IV, lett. a), né nell'allegato V, lett. a), della direttiva. Ne deriva che, nel caso di specie, non si può opporre alle autorità spagnole il divieto di mezzi di caccia non selettivi. Pertanto, si deve respingere il motivo relativo alla violazione dell'allegato VI, lett. a), della direttiva.

Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva

48 Occorre ricordare che, sulla base dell'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lett. a), di tale direttiva, nelle loro aree di ripartizione naturale di tali specie. Ai sensi di tale disposizione, tale sistema deve vietare qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata delle specie indicate.

49 Per valutare la fondatezza del motivo dedotto dalla Commissione, occorre, da un lato, verificare se la lontra sia presente nella riserva interessata e, dall'altro, determinare le condizioni in presenza delle quelli la cattura o l'uccisione di tale specie riveste un carattere intenzionale.

Sulla presenza della lontra nella riserva interessata

— Argomenti delle parti

50 La Commissione sostiene, innanzi tutto, che il governo spagnolo, nella sua risposta al parere motivato, ha ammesso la presenza della lontra nella riserva interessata, avendo, in tale risposta, affermato che la lontra può essere avvistata in quasi tutto il territorio di Castiglia e León.

51 In secondo luogo, tale presenza sarebbe confermata dalle schede di informazione scientifica «Natura 2000», che il Regno di Spagna ha trasmesso alla Commissione per i siti di Quilamas (Salamanca) e Encinares de los ríos Adaja y Voltoya (Avila), essendo il sito di Quilamas limitrofo alla riserva interessata.

52 In terzo luogo, alcuni corsi d'acqua, indispensabili all'habitat della lontra, attraverserebbero tale zona.

53 Infine, anche la monografia sulla situazione della lontra in Spagna confermerebbe la presenza di tale specie nella riserva interessata.

54 Alla luce dell'insieme di tali elementi, la Commissione ritiene che, se il governo spagnolo sostiene che la lontra non è presente in tale zona, esso debba provarlo presentando uno studio tecnico realizzato sul territorio.

55 Il governo spagnolo sostiene che la lontra è assente nella riserva interessata. In risposta al primo argomento dedotto dalla Commissione, esso rileva che il fatto di ammettere la presenza di una determinata specie animale in un territorio non implica che tale specie abiti la totalità degli habitat di tale territorio.

56 Tale governo sottolinea anche che i corsi d'acqua sono indispensabili all'habitat della lontra, mentre la riserva interessata non è né una zona costiera né una zona limitrofa ad un fiume. Esso aggiunge che i fiumi e i ruscelli che attraversano tale riserva hanno una carattere stagionale, essendo soggetti a prosciugamento estivo.

57 La monografia prodotta dalla Commissione confermerebbe inoltre l'assenza della lontra nella riserva interessata.

58 Infine, il governo spagnolo ritiene che nella detta riserva esista una sola probabilità della presenza della lontra e che la Commissione non abbia provato tale presenza, non disponendo di indizi diretti, quali la cattura di esemplari di tale specie, né indiretti, come la presenza di loro tracce.

— Giudizio della Corte

59 Occorre ricordare che, ai sensi di una costante giurisprudenza, nell'ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, spetta alla Commissione provare l'asserito inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (v. in tal senso, in particolare, sentenze 25 maggio 1982, causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1791, punto 6; 29 aprile 2004, causa C-194/01, Commissione/Austria, Racc. pag. I-4579, punto 34, e 20 ottobre 2005, causa C-6/04, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-9017, punto 75).

60 Per quanto riguarda le schede di informazione scientifica «Natura 2000», occorre constatare, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, che esse sono relative al sito di Quilamas, che ha una superficie superiore ai 10 000 ettari. Certamente, la riserva interessata si trova subito in prossimità di tale sito, a nord-est. Tuttavia, è pacifico che i corsi d'acqua più importanti del detto sito, in particolare l'Arroyo de las Quilamas, scorrono verso sud-est e sono separati dalla riserva interessata da una catena collinare con un'altitudine di diverse centinaia di metri. Pertanto, è poco probabile che lontre delle popolazioni che vivono nella rete idrografica del sito di Quilamas si spostino nella riserva interessata.

61 Peraltro, come affermato dal governo spagnolo, che al riguardo non è stato contraddetto dalla Commissione, i corsi d'acqua sono indispensabili all'habitat della lontra, ma quelli che attraversano la riserva interessata, o scorrono in prossimità della stessa, hanno un carattere stagionale.

62 Infine, per quanto riguarda la monografia prodotta dalla Commissione, occorre dichiarare che essa contiene affermazioni contraddittorie, di modo che non ne discende alcuna certezza relativamente alla presenza della lontra nella riserva interessata.

63 Da quanto precede deriva che la Commissione non ha provato a sufficienza la presenza della lontra nella riserva interessata, dato che gli elementi prodotti stabiliscono, tutt'al più, l'eventualità di una tale presenza.

Sulla natura intenzionale della cattura della lontra

— Argomenti delle parti

64 La Commissione sostiene che la cattura della lontra non può essere considerata accidentale e, quindi, che il requisito dell'intenzionalità, previsto all'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva è soddisfatto nel caso in cui le autorità spagnole, pur sapendo che la lontra è presente su un territorio, vi autorizzino, tuttavia, nell'ambito della caccia alla volpe, l'utilizzo di un metodo di cattura non selettivo idoneo ad arrecare pregiudizio alla lontra.

65 Quindi, rilasciando l'autorizzazione controversa, il Regno di Spagna sarebbe venuto meno all'obbligo, ad esso incombente in forza dell'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva, di prevenire le conseguenze negative per la lontra ed avrebbe creato un rischio di cattura deliberata degli esemplari di tale specie.

66 Il governo spagnolo ribatte che l'autorizzazione controversa era stata rilasciata per la caccia alla volpe, non alla lontra. Esso riconosce la possibilità di un effetto indiretto sulla lontra a condizione che tale specie animale sia presente nella riserva interessata, il che però non è stato provato.

67 Inoltre, tale governo sostiene che quello dei lacci con dispositivo di arresto è un metodo di caccia selettivo sia quanto al principio, dato che il dispositivo di arresto permette di evitare la morte dell'animale catturato, sia per quanto riguarda le condizioni d'uso imposte dall'autorizzazione controversa, quali il controllo quotidiano dei lacci, l'obbligo di liberare immediatamente qualsiasi animale catturato non interessato della detta autorizzazione o le modalità precise della collocazione di tali lacci.

— Giudizio della Corte

68 Dalle disposizioni dell'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva risulta che gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per istituire un sistema di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lett. a), di tale direttiva, nelle loro aree di ripartizione naturale, vietando ogni forma di cattura o di uccisione deliberata.

69 Per quanto riguarda il requisito dell'intenzionalità previsto da tale disposizione, dalla lettura delle diverse versioni linguistiche della stessa emerge che tale carattere intenzionale si riferisce sia alla cattura che alla uccisione delle specie animali protette.

70 Occorre peraltro ricordare che la Corte ha qualificato come perturbazione deliberata, ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. b), della direttiva, azioni quali la circolazione di ciclomotori su una spiaggia, nonostante avvertimenti relativi alla presenza di nidi di tartarughe marine protette, e la presenza di pedalò e di piccole imbarcazioni nella zona marittima delle spiagge interessate, e ha dichiarato che uno Stato membro viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. b) e d), della direttiva qualora non adotti tutti i provvedimenti concreti necessari ad evitare, da una parte, che la specie animale interessata sia deliberatamente perturbata durante il periodo di riproduzione e, dall'altra, il deterioramento o la

distruzione dei suoi siti di riproduzione. (v. sentenza 30 gennaio 2002, causa C-103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1147, punti 36 e 39, nonché le conclusioni dell'avvocato generale Léger in tale causa, paragrafo 57).

71 Perché il requisito dell'intenzionalità, previsto all'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva, sia soddisfatto, occorre la prova del fatto che l'autore dell'atto ha voluto la cattura o l'uccisione di un esemplare di una specie animale protetta o che, quanto meno, ha accettato la possibilità di una tale cattura o uccisione.

72 Orbene, è pacifico che l'autorizzazione controversa verteva sulla caccia alla volpe. Pertanto, di per sé l'autorizzazione non mira a permettere la cattura della lontra.

73 Inoltre, occorre ricordare che, non essendo formalmente accertata la presenza della lontra nella riserva interessata, non sussiste nemmeno la prova del fatto che le autorità spagnole sapessero di rischiare di mettere in pericolo la lontra, rilasciando l'autorizzazione controversa per la caccia alla volpe.

74 Occorre quindi dichiarare che gli elementi richiesti ai fini della sussistenza del requisito dell'intenzionalità della cattura o dell'uccisione di un esemplare di una specie animale protetta, quali definiti al punto 71 della presente sentenza, non ricorrono nel caso di specie.

75 Il ricorso della Commissione dev'essere quindi respinto.

Sulle spese

76 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno di Spagna ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

Firme